

possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - procedimento possessorio - fasi del giudizio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 11164 del 07/05/2008

Sistema precedente alla modifica legislativa di cui al d.l. n. 35 del 2005, conv. nella legge n. 80 del 2005 - Struttura bifasica - Decisione del giudice unificante le due fasi - Ammissibilità - Adozione della forma di ordinanza - Natura di sentenza - Conseguenze - Impugnazioni - Regolamento di competenza - Esperibilità - Criteri. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 11164 del 07/05/2008

Nel sistema previgente alla sostituzione del testo dell'art. 703 cod. proc. civ. operata dall'art. 2, comma 3, lettera e-bis), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, poiché il procedimento possessorio aveva struttura bifasica - la prima di carattere sommario e la seconda a cognizione piena - qualora il giudice, unificando le due fasi, abbia chiuso il procedimento dinanzi a sé con un provvedimento avente la forma di ordinanza, quest'ultimo assume la natura sostanziale di sentenza di definizione anche della fase a cognizione piena, in tal modo divenendo impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione e, pertanto, ove contenga una decisione sulla competenza, anche col regolamento di competenza, necessario se la decisione è solo sulla competenza e facoltativo se è anche sul merito.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 11164 del 07/05/2008